

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3933/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1988

che modifica l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3433/81, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81, per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi coltivati originari di paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di conserve di funghi coltivati<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3433/81 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3179/88<sup>(5)</sup>, l'immissione in libera pratica dei quantitativi di conserve di funghi coltivati, originarie della Repubblica popolare cinese, della Corea del Sud e di Taiwan, è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato dalle

autorità competenti specificate nell'allegato IV del suddetto regolamento; che la Repubblica popolare cinese ha autorizzato un nuovo organismo competente; che è pertanto opportuno modificare l'allegato in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3433/81 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21.<sup>(3)</sup> GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 346 del 2. 12. 1981, pag. 5.<sup>(5)</sup> GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 8.